Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Giovedì, 23 dicembre 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1971, n. **1099.**

Tutela sanitaria delle attività sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse.

In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero della sanità, che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 2.

La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della

attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.

Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonchè a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.

I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.

Con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.

Art. 3.

Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda è triplicata. L'ammenda è altresì triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18.

Art. 4.

Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al precedente articolo 3, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 5.

Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'articolo 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo.

L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.

I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.

Art. 6.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per la sanità.

Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma dell'articolo 3, il dirigente del laboratorio trasmette immediata denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'atleta o a chi è stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della società ed alla federazione sportiva competente.

Entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di trenta giorni.

L'Istituto superiore di sanità deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione.

Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore e da un consulente tecnico.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia all'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3, le modalità tecniche per il prelievo dei campioni, la loro conservazione ed i metodi di analisi.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro per la sanità può procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.

Art. 8.

Il Ministro per la sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:

corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;

corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.

I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanità, sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1971, sono iscritte:

la somma di lire 240.000.000 per il pagamento delle visite di cui all'articolo 2 e dei prelievi di cui all'articolo 5;

la somma di lire 50.000.000 per il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 8:

la somma di lire 50.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9.

Art. 11.

Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, è equiparato ad ogni effetto all'attestato previsto dal precedente articolo 8.

I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista previsto dall'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, previo superamento di un esame davanti ad una commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medico-sportiva italiana.

Art. 12.

All'onere complessivo di lire 340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 e per gli anni successivi verrà fatto fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dal capitolo 1161, di lire 100 milioni dal capitolo 1168, di lire 40 milioni dal capitolo 1246, di lire 25 milioni dal capitolo 1150, di lire 25 milioni dal capitolo 1167 e di lire 100 milioni dal capitolo 1130 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1971 e dai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla stessa data è abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — FERRARI-AGGRADI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100.

Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE, ISCRITTI, SCOPO E ORDINAMENTO

CAPO I

ISTITUZIONE, ISCRITTI E SCOPO

Art. 1.

(*Istituzione*)

E' istituito l'« Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ».

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.

Art. 2.

(Scopo)

L'ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e di loro familiari.

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 3.

(Organi)

Sono organi dell'ente:

1) il presidente;

2) l'assemblea dei delegati;

3) il consiglio di amministrazione;

4) il collegio dei sindaci.

Art. 4.

(Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione elegge anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresì, su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 6.

(Assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle provincie in cui gli iscritti non superano il numero di duecento è eletto un solo delegato; nelle provincie con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.

I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalità previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.

Art. 7.

(Funzioni dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi;

f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nei precedenti punti *b)* ed *e)* sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

(Elezione dell'assemblea dei delegati)

Il presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, e ne dà comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro.

Art. 9.

(Eleggibilità e procedimento elettorale)

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 1° gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno due anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma del precedente articolo dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun consiglio provinciale dell'albo, con voto segreto. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro, designati tra i propri iscritti dal consiglio provinciale dell'albo.

Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea dei delegati)

La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede all'elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni.

L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto ad otto.

L'avviso di convocazione di cui al precedente comma deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore.

Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

Le riunioni dell'assemblea in prima convocazione non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 11.

(*Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente con almeno due anni di anzianità di iscrizione all'albo.

Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti dell'assemblea dei delegati; in tal caso l'eletto, se accetta la carica, cessa di far parte dell'assemblea stessa e viene sostituito con le modalità indicate per la elezione dei delegati.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo provinciale e, a parità di anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalità previste per la assemblea dei delegati. I termini di cui al terzo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni.

Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso o dal collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera dell'assemblea dei delegati.

I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla relativa vacanza.

Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

(*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34,

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attività svolta dal consiglio medesimo.

Art. 13.

(*Ricorso amministrativo*)

Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

La conseguente decisione amministrativa è pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'espletamento del ricorso amministrativo è condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Art. 14.

(*Collegio dei sindaci*)

Il collegio dei sindaci è composto:

1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;

2) da un funzionario del Ministero del tesoro.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del condice civile in quanto applicabili.

Art. 15.

(*Durata delle cariche*)

Il presidente, il vice presidente e i componenti della assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti successivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.

TITOLO II

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI — CONTRIBUTI

CAPO I

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 16.

(*Trattamento di previdenza*)

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidità, e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.

Le modalità ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.

Art. 17.

(*Pensione di vecchiaia*)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.

Art. 18.

(*Pensione d'invalidità*)

La pensione d'invalidità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione.

La pensione d'invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Art. 19.

(*Accertamento dell'invalidità*)

Lo stato d'invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dall'ente.

In caso di ricorso, il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato d'invalidità ad un collegio composto di tre medici, uno dei quali è nominato dal presidente dell'ente, uno dal ricorrente ed il terzo d'accordo dai primi due. In mancanza di accordo il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto.

Il collegio si riunisce nella località ove risiede il consiglio provinciale dell'albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario che lo rappresenta; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale dell'ente nel caso di riconoscimento dell'invalidità e per metà a carico del ricorrente in caso contrario.

Per un periodo di dodici anni dalla data di liquidazione delle pensioni di invalidità, l'ente può accertare in qualsiasi momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni d'invalidità del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dell'ente.

Art. 20.

(*Misura della pensione diretta*)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire novecentosettantacinquemila annue.

L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformità al successivo articolo 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.

Qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1970, la misura della pensione derivante dai contributi personali a carico degli iscritti è variata in eguale proporzione con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

Analogamente, si procede ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma subisca altra variazione in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 12 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi ha decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, può variare la misura del contributo personale a carico degli iscritti.

Art. 21.

(*Pensione a favore dei superstiti*)

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidità dal precedente articolo 18, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite è il marito, la pensione spetta soltanto nel caso che egli sia riconosciuto inabile al lavoro;

b) figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli maggiorenni a carico che seguono corsi di studi la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

c) genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;

d) fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità all'articolo 404 del codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.

La pensione di riversibilità non spetta nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.

Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato è accertato, sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari, al momento della morte dello stesso.

L'ente può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.

La pensione ai familiari superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che

sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

1) sessanta per cento per un superstite;
2) ottanta per cento per due superstiti;
3) cento per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti è attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la variazione.

Art. 22.

(*Liquidazione e pagamento delle pensioni*)

La pensione è richiesta all'ente con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

Art. 23.

(*Liquidazione in capitale*)

Il consulente del lavoro, che cessa di essere iscritto all'ente per cancellazione dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da lui versati.

In caso di morte dell'iscritto prima che abbia perfezionato il requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, la predetta indennità spetta ai familiari superstiti indicati nel precedente articolo 21. Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione della indennità è fatta per capi.

CAPO II

ASSISTENZA

Art. 24.

(*Assistenza sanitaria*)

L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonchè gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Art. 25.

(*Prestazioni sanitarie*)

L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo è obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

Art. 26.

(*Assistenza varia*)

Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati.

Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

CAPO III

CONTRIBUTI

Art. 27.

(*Contributi personali*)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è di lire centoquattromila annue.

La misura del contributo personale predetto può essere variata con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

Il contributo personale annuo indivisibile obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione malattia non può superare, per il primo biennio dall'inizio della gestione stessa, l'importo di lire quarantamila *pro capite* o lire ottantamila per nucleo familiare, ed è stabilito o variato con deliberazione motivata dall'assemblea dei delegati.

Art. 28.

(*Riduzione di contributi*)

Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è ridotto alla metà.

E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'età di trent'anni, la facoltà di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a metà del contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali è versato il contributo personale ridotto.

Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto allo albo, è tenuto a versare la metà del contributo personale stabilito per la gestione medesima.

Art. 29.

(*Riscossione dei contributi personali*)

La riscossione dei contributi personali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dall'ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 30.

(*Contributi per marche*)

Coloro che esercitano la consulenza del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, debbono comunicare all'ente i nominativi dei datori di lavoro per i quali prestano la loro opera professionale, indicandone altresì la sede o la residenza, mediante lettera raccomandata da inviare entro dieci giorni dalla assunzione dell'incarico. Nello stesso termine e modo i datori di lavoro debbono segnalare all'ente i consulenti incaricati. Le predette segnalazioni possono essere fatte congiuntamente.

Per i rapporti professionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di denuncia di cui al precedente comma debbono essere soddisfatti nel termine di sessanta giorni.

I datori di lavoro che si avvalgono dell'opera dei consulenti del lavoro sono tenuti ad apporre su ciascun modello compilato per il versamento dei contributi allo INPS una marca di importo variabile secondo il numero dei dipendenti.

I valori delle marche sono così stabiliti:

a) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze sino a 5 lavoratori, lire 100;

b) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 6 a 10 lavoratori, lire 200;

c) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 11 a 20 lavoratori, lire 400;

d) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 21 a 50 lavoratori, lire 600;

e) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 51 a 100 lavoratori, lire 1.000;

f) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 101 a 1.000 lavoratori, lire 2.000;

g) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze oltre 1.000 lavoratori, lire 10.000.

Le marche sono emesse dall'ente in doppia sezione, da applicarsi rispettivamente una sull'originale e una sulla copia del modello trattenuto dal datore di lavoro.

Le marche si prelevano mediante anticipazione dell'importo presso l'ente o presso i distributori da questo autorizzati.

Le marche prelevate direttamente dagli iscritti all'ente sono annotate in apposito stampato con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2 e nel primo comma dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

L'inosservanza da parte del consulente del lavoro dell'obbligo di denuncia previsto nei primi due commi del presente articolo è punita con un'ammenda sino a lire 20.000.

Art. 31.

(*Destinazione dei contributi per marche*)

Una cifra pari al settantacinque per cento dell'importo dei contributi per marche versati in ciascun esercizio a seguito dei prelevamenti direttamente effettuati dai consulenti del lavoro è registrata a nome dell'iscritto versante. La registrazione ha fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione.

I contributi versati in conformità al presente articolo fanno parte delle entrate ordinarie della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

TITOLO III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 32.

(*Entrate*)

L'ente eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento mediante le entrate costituite dai contributi personali, dal gettito delle marche, dalle rendite patrimoniali, nonchè da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengono.

Art. 33.

(*Esercizio finanziario*)

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo.

Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati in conformità al secondo comma del precedente articolo 27. Tali bilanci tecnici sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al consiglio nazionale e a quelli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro, entro quindici giorni dall'approvazione.

Art. 34.

(*Impieghi del patrimonio*)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Sono consentite utilizzazioni di somme liquide di una gestione da parte di altra gestione. Esse sono deliberate dal consiglio di amministrazione e ammortizzate entro cinque anni con un saggio di interesse non inferiore al 4,50 per cento effettivo annuo.

Art. 35.

(*Facilitazioni*)

Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

(*Decorrenze*)

Il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.

Art. 37.

(*Modifica dell'articolo* 14 *della legge* 12 *ottobre* 1964, *n.* 1081)

All'articolo 14 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sono aggiunte, alla fine della lettera *a*), le seguenti parole: « nonchè all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ».

Art. 38.

(*Riscatto*)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti agli albi provinciali dei consulenti del lavoro ed hanno compiuto 45 anni di età, hanno facoltà di riscattare, entro cinque anni dalla predetta data, un numero di anni tale che sommato a quelli di contribuzione ordinaria raggiunga il minimo di contribuzione necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Per ogni anno di contribuzione ordinaria possono essere riconosciuti al massimo tre anni di riscatto.

Il riscatto ha effetto ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti e comporta il versamento di un contributo pari a lire centoventimila per ciascun anno da riscattare. L'importo è ridotto a metà per gli iscritti di età non inferiore a ottanta anni compiuti.

I superstiti dell'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto sono ammessi al godimento della pensione a condizione che, tra contributi ordinari e contributi di riscatto, risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione ovvero che i superstiti medesimi versino i contributi di riscatto mancanti al raggiungimento di tale requisito minimo di contribuzione.

E' consentito il pagamento rateale dei contributi di cui al precedente comma nel periodo massimo di due anni; in tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non siano state versate tutte le rate.

Le condizioni previste nel presente articolo per l'esercizio della facoltà di riscatto possono essere migliorate con deliberazioni dell'assemblea dei delegati, approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 39.

(*Organi provvisori*)

Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non più di due nominativi.

Entro il termine del suo mandato la commissione indìce le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 1° dicembre 1971, n. **1101**.

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale vi provvede di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacità competitiva ed a migliorare la condizione operaia, tendendo ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del

Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *k*), *l*), *n*), *o*), *q*) ed *r*) della nota 1.

Art. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o più imprese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) la fusione di società di qualunque forma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque forma, in società già esistenti o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita e di distribuzione dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

e) la costituzione di consorzi tra le medie e le piccole imprese industriali e tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, per il servizio di vendita e di distribuzione dei loro prodotti e per altri servizi comuni interessanti le imprese, ivi compresi centri di studio e di ricerca di mercato.

Per le imprese artigiane tessili il piano potrà essere costituito da un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo e il tipo dei nuovi macchinari e attrezzature che le imprese intendono acquisire.

Le nuove società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o in forma di società cooperative in caso di cooperative e devono avere per oggetto esclusivamente lo esercizio di attività relative al settore tessile.

I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte coperta da precedenti finanziamenti ancora non erogati.

Art. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o possano insorgere condizioni di depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale vi provvede di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1. Per queste ultime attività possono essere sottoposti all'approvazione piani per la realizzazione nelle stesse zone di nuovi stabilimenti industriali, anche da parte di imprese non appartenenti al settore tessile.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva le direttive per la determinazione delle zone di cui al comma precedente. In base a tali direttive le regioni interessate nei trenta giorni successivi formulano le proposte per la determinazione delle zone. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro i successivi trenta giorni, provvede alla determinazione delle zone stesse.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data dei suddetti decreti.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per lo esercizio di attività diverse da quelle tessili nelle zone di cui al primo comma devono essere presentati entro un anno dalla data dei decreti che determinano le zone stesse.

Art. 4.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'assunzione di partecipazioni, da parte di imprese di qualunque forma, mediante apporti in società già esistenti o da costituire.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) il piano deve prevedere che le società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti o le società destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone di cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le società stesse devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o in forma di società cooperative in caso di cooperative e possono avere per oggetto attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Art. 5.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione e della condizione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE riguardanti il settore, è demandata ad un comitato interministeriale, pre-

sieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

h) un rappresentante delle regioni interessate.

Il comitato predetto, che esprime un parere anche sulla autorizzazione alle operazioni di finanziamento previste dalla presente legge, dovrà provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

Nella valutazione dei piani previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno considerate con particolare riguardo le imprese che in relazione al capitale investito assicurano, in un quadro di avanzata tecnologia, il massimo livello occupazionale, le cooperative, le medie e piccole imprese ed i loro consorzi, nonchè le imprese i cui stabilimenti siano localizzati nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

I programmi delle imprese artigiane di cui alla lettera *e*) dell'articolo 2, sono sottoposti all'esame e alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Il comitato di cui all'articolo precedente procede ogni quadrimestre, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative e le regioni interessate, a una valutazione della congruità delle iniziative in corso a raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e ne informa il CIPE per l'emanazione di nuove direttive, ove necessario.

Art. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione o di realizzazione di nuovi stabilimenti industriali in attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, debitamente approvati, e le società di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dagli istituti speciali abilitati all'esercizio del credito a medio e a lungo termine. Questi sono autorizzati a compiere operazioni di credito anche a favore delle imprese artigiane ai soli fini della presente legge.

A tal fine i predetti istituti sono autorizzati ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire. Alla ripartizione di tale importo tra gli istituti stessi provvede il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato interministeriale previsto dal precedente articolo 5 e tenendo conto delle esigenze dei piani zonali approvati. L'Istituto centrale per il credito a medio termine proporrà la ripartizione del ricavato delle obbligazioni emesse in base alla quota ad esso attribuita tra gli istituti di mediocredito regionale, secondo le stesse modalità sopra indicate. Sull'importo di lire 200 miliardi, di cui al presente comma, è riservata una somma non inferiore a 10 miliardi di lire per finanziamenti ad imprese artigiane tessili e loro consorzi.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

70 per cento fino a 500 milioni di lire;

60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni fino a 3 miliardi di lire;

50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi fino a 6 miliardi di lire.

I finanziamenti alle imprese artigiane tessili possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento, fino a lire 30 milioni. Tale importo è elevato a 60 milioni in caso di costituzione di consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera *e*) dell'articolo 2.

Art. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficieranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 5 della presente legge. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato, per il tramite degli istituti speciali abilitati, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio lo ammortamento il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

Art. 9.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme con-

tenute negli articoli 6 e 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento del contributo di interesse cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione o dalla data della ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse è proporzionalmente ridotto.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere agli istituti speciali abilitati la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dell'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile.

Fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ai loro atti modificativi ed estintivi, alle garanzie da chiunque prestate anche nel corso dei finanziamenti stessi, alle relative formalità, alla provvista ed al trasferimento di fondi si applica il regime tributario previsto dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, mentre alle operazioni conseguenti all'adempimento di condizioni richieste dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 7, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonchè dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

Art. 11.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni previste nell'articolo 1, lettera *d*), della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purchè per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova società con capitale superiore a un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del comitato di cui all'articolo 5 della presente legge.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

Art. 12.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile prevista all'articolo 62 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 11.

Art. 13.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione la tassa di cui all'articolo 111 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi in materia di tassa sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è dovuta nella misura fissa di lire 2.000.

Art. 14.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che li approva.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza da qualsiasi agevolazione fiscale concessa a norma della presente legge, escluse le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di

concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

Art. 15.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso di tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma della presente legge.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;
lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973;
lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;
lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1972 per lire 1.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1974 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1975 al 1986 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1987 per lire 8.000 milioni; nell'anno 1988 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1989 per lire 1.000 milioni.

Art. 17.

Il decreto che approva il piano aziendale di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, è sostitutivo del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di cui all'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste nella legge stessa.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta, la cui durata sarà in ogni caso quella massima di nove mesi di cui al secondo comma dello stesso articolo 2.

Art. 18.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione di tutti i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collocati a orario ridotto in conseguenza dell'attuazione dei piani aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono organizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni. Le relative modalità devono essere stabilite contemporaneamente all'approvazione dei piani con l'intervento delle organizzazioni sindacali territorialmente interessate.

Per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione possono essere organizzati dall'INIASA, su proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, numero 860, di concerto con i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, corsi professionali di qualificazione e riqualificazione.

Le imprese che realizzano nuove attività industriali ai sensi degli articoli 3 e 7 della presente legge sono tenute ad assumere prioritariamente i lavoratori eventualmente licenziati dalle aziende tessili.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1972 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, l'aliquota contributiva per gli assegni familiari dovuta dalle aziende industriali e artigiane tessili è ridotta dal 15 per cento al 10 per cento.

L'importo del minore gettito contributivo che si determina, per effetto del comma precedente, per la Cassa unica per gli assegni familiari è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che effettuerà, annualmente, il relativo versamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — PRETI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 dicembre 1971, n. **1102.**
Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 1.

(*Finalità*)

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Art. 2.

(*Finalità e mezzi per il loro raggiungimento*)

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Art. 3.

(*Classifica e ripartizione dei territori montani*)

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovraccomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati.

Art. 4.

(*Comunità montane*)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;

b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;

c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La regione è pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre è competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

Art. 5.

(*Piani di sviluppo economico-sociale Competenze per l'attuazione della legge*)

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana approntera, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Art. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale)

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Art. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico)

La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Art. 8.

(Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune)

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

TITOLO II

DEMANIO FORESTALE AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)

Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni com-

presi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale regionale.

L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

TITOLO III

COMUNIONI FAMILIARI

Art. 10.

(Comunioni familiari)

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11.

(Patrimonio)

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

Art. 12.

(Agevolazioni fiscali)

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

Art. 13.

(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)

I comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

Art. 14.

(Carta della montagna)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonchè lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Art. 15.

(Autorizzazione di spesa)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonchè per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Riserva di investimenti pubblici)

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.

Art. 19.

Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1103.

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune Amministrazioni statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze sono autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, i beni sottoindicati dichiarati fuori uso:

1) Ministero della difesa: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del commissariato e sanitari, nonchè relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate settecentocinquanta e non più reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi;

2) Ministero dell'interno - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie;

Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio, automobilistico ed aeronautico;

3) Ministero delle finanze - Corpo delle guardie di finanza: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio.

Agli effetti della presente legge, i beni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) — esclusi i materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi — possono essere dichiarati « fuori uso » dalla commissione di cui al successivo articolo 5 qualora non siano più utilizzabili nemmeno per altri servizi dell'Amministrazione venditrice.

Art. 2.

Per la procedura delle vendite e per i contratti relativi si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con esclusione della trattativa privata salvo che nel caso di cessione agli enti locali.

La vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonnellaggio, radiate dal quadro del naviglio militare, può essere effettuata dal Ministero della difesa, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, mediante trattativa privata. Il relativo contratto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui all'articolo 1 sono versate in Tesoreria, con imputazione ad un apposito capitolo dell'entrata, per essere portate — in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato — in aumento, con decreti del Ministro per il tesoro, ai corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze.

Le somme ricavate dalla vendita a Stati esteri di navi di stazza lorda superiore a quella indicata al punto 1) del precedente articolo 1 sono versate in Tesoreria a favore dell'erario.

Art. 4.

Nei casi in cui il prezzo corrente dei beni che si vendono, anche se suddivisi in lotti, superi le lire 1.000.000, il Ministro per il tesoro designa un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ad intervenire alle gare indette dalle Amministrazioni venditrici centrali e periferiche.

Nei casi di cui al comma precedente, le Amministrazioni venditrici sono tenute a trasmettere insieme con la richiesta della designazione la documentazione relativa all'esperimento delle gare e alla dichiarazione di fuori uso dei beni.

Art. 5.

Il prezzo corrente dei beni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 deve essere in ogni caso determinato da una commissione dell'Amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario tecnico dell'ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni stessi risultano giacenti, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — RESTIVO — PRETI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla predetta Azienda di Stato;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1516/71 del Consiglio del 12 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 160 del 17 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato i compiti derivanti dall'applicazione delle citate norme comunitarie per il settore dei semi di cotone;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e dell'art. 1, primo comma, della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dalla applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore dei semi di cotone.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1971
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 39

(10911)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1971.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, art. 1, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'ente sopracitato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1969, con il quale, a seguito delle dimissioni del presidente e di numerosi consiglieri dell'ente sopramenzionato che hanno reso impossibile l'ordinaria gestione dell'ente medesimo, il dott. Marcello Valentini è stato nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1971 con il quale è stato nominato presidente dell'ente medesimo il sig. Claudio Cruciani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente suindicato per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1951 dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste, altresì, le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali del personale dell'ente e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Notari dott. Alfredo, Tonini prof. Mario, Raparelli rag. Ezio, Usai Carlo, Teodori Renato, Sarti Avaldo, Passacantilli dott. Secondo e Caridi dott. Franco, in rappresentanza degli iscritti all'ente;

Celli Amerigo e Graziosi Marcello, in rappresentanza dei pensionati statali;

Pinnarò dott. Salvatore, in rappresentanza dei magistrati;

Tagliamonte amm. sq. (aus.) Corrado, in rappresentanza del personale militare;

Di Guida rag. Vittorio, in rappresentanza del personale amministrativo dell'ente;

Sacchetta dott. Abelardo, in rappresentanza del personale sanitario dell'ente;

Mezzacapo prof. Camillo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Caponetto comm. Claudio e Venosi dott. Erasmo, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Prestipino dott. Pietro e Palmarini dott. Ennio, designati dal Ministro per il tesoro;

Politi dott. Lamberto, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Li Puma dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1971
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 100

(11834)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 1953 e modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1966 con il quale il comm. dott. Alvaro Raffoni venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Secondo Bini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10880)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2 in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11637)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11636)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Approvazione della modifica dei modelli della situazione decadale e di quella ufficiale dell'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Sentito l'Istituto di emissione;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione;

Decreta:

E' approvato il modello di cui all'accluso schema per la compilazione della situazione decadale (mod. A1) dell'Istituto di emissione, da trasmettere al Ministero del tesoro.

E' approvato altresì il modello, annesso al presente decreto, per la situazione (mod. 7 C.G.), da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

BANCA D'ITALIA **SITUAZIONE GENERALE**

Oro . . . . L.

Cassa:
- — Monete di Stato . . . . L.
- — Biglietti di Stato . . . . »
- — Titoli postali da riscuotere . . . . »
- — . . . . »

Portafoglio su piazze italiane:
- — risconto alle Aziende di credito . . . . L.
- — sconto Buoni Tesoro e cedole . . . . »

Anticipazioni:
- — in conto corrente . . . . L.
- — a scadenza fissa . . . . »

Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.

Attività verso l'estero in valuta . . . . »

Ufficio Italiano Cambi:
- — conto corrente ordinario . . . . L.
- — conti speciali . . . . »

Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.

Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »

Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »

Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie . . . . »

Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
- — B.O.T. . . . . L.
- — B.O.T. per investimento della riserva bancaria obbligatoria . . . . »
- — Altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . »

Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:
- — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . . . L.
- — Altre attività . . . . »

Immobili per uso ufficio . . . . L.

Partite varie attive . . . . »

Partite da ammortizzare:
- — Spese d'impianto . . . . L.
- — Perdite varie . . . . »
- — Sofferenze dell'esercizio . . . . »

Spese dell'esercizio:
- — Spese di amministrazione . . . . L.
- — Spese per funzionari . . . . »
- — Spese per gli immobili . . . . »
- — Spese per fabbricazione e distribuzione biglietti . »
- — Spese per trasporto biglietti e altri valori . . . . »
- — Altre spese . . . . »
- — Interessi passivi sui conti con il Tesoro . . . . »
- — Altri interessi passivi . . . . »
- — Erogazioni per opere di beneficenza e per assistenza sociale e culturale . . . . »
- — Ammortizzazioni e assegnazioni diverse . . . . »
- — Imposta di bollo sulla circolazione dei biglietti e dei titoli nominativi a vista . . . . »
- — Imposte di ricchezza mobile e sulle società . . . »
- — Imposte e tasse diverse . . . . »
- — Accertamento spese di competenza dell'esercizio . »

Impegni:
- — credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.

Depositi:
- — a garanzia . . . . L.
- — ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »
- — altri . . . . »

Depositari di titoli e valori . . . . L.

Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »

TOTALE . . . L.

IL GOVERNATORE

AL . . . . 197 . .

Mod. A - 1

Circolazione . . . . L.		
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista:		
— Vaglia cambiari . . . . L.		
— Ordini di pagamento, accreditamento, giroconto . »		
Depositi in conto corrente liberi . . . . L.		
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge . . . . »		
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.		
— altri . . . . »		
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.		
— altr . . . . »		
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . L.		
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		
Fondi diversi accantonati . . . . »		
Partite varie passive:		
— Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . . L.		
— Rendite di competenza mesi successivi . . . . . »		
— Altre partite . . . . »		
Capitale sociale . . . . L.		
Fondo di riserva ordinario . . . . »		
Fondo di riserva straordinario . . . . »		
Rendite dell'esercizio:		
— Interessi su operazioni di sconto . . . . L.		
— Interessi su operazioni di anticipazioni . . . . . »		
— Interessi sui conti attivi . . . . »		
— Diritti diversi . . . . »		
— Provvigioni diverse . . . . »		
— Proventi e utili diversi . . . . »		
— Interessi e premi su titoli in libera proprietà . . »		
— Proventi degli immobili . . . . »		
meno rendite di competenza mesi successivi . . »		
Impegni . . . . L.		
Depositanti . . . . »		
Titoli e valori presso terzi . . . . »		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		
TOTALE . . . L.		

IL RAGIONIERE GENERALE

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista . %

Rapporti dell'oro ai biglietti in circolazione %

CIRCOLAZIONE DELLA BANCA

Biglietti della Banca vecchio tipo L. ....

Biglietti della Banca nuovo tipo » ....

Biglietti della Banca tipo 1968 » ....

Circolazione totale L. ....

BIGLIETTI DELLA BANCA

	IN CASSA		IN CIRCOLAZIONE
	BUONI	ANNULLATI	
Da L. 100.000 per L.			
» » 50.000 » »			
....			
» » 10.000 » »			
» » 5.000 » »			
....			
» » 1.000 » »			
....			
TOTALI .			

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI

	AZIENDE DI CREDITO	ISTITUTI SPECIALI	ALTRI
VINCOLATI A TEMPO			
con preavviso di 8 giorni . . . . L.			
con preavviso di 15 giorni . . . . »			
a 3 mesi . . . . »			
a 6 mesi . . . . »			
COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
a riserva bancaria obbligatoria . . . . L.			
a garanzia assegni circolari . . . . »			
a garanzia emissione assegni bancari a copertura garantita . . . . »			
TOTALI . . .			
TOTALE COMPLESSIVO . . .			

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE AL . . . . 197 . .

Mod 7 CG

Attivo			DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
Oro		L.		
Cassa		»		
Portafoglio su piazze italiane:				
— risconto alle Aziende di credito	L.			
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»			
Anticipazioni:				
— in conto corrente	L.			
— a scadenza fissa	»			
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L.		
Attività verso l'estero in valuta		»		
Ufficio Italiano Cambi:				
— conto corrente ordinario	L.			
— conti speciali	»			
Anticipazioni straordinarie al Tesoro		L.		
Risconto per finanziamenti ammassi		»		
Conto corrente per il servizio di Tesoreria		»		
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie		»		
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato		»		
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:				
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.			
— altre attività	»			
Immobili per uso ufficio		L.		
Partite varie attive		»		
Spese dell'esercizio		»		
Impegni:				
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.		
Depositi:				
— a garanzia	L.			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»			
— altri	»			
Depositari di titoli e valori		L.		
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»		
TOTALE		L.		

IL GOVERNATORE

Passivo			DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
Circolazione		L.		
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista		»		
Depositi in conto corrente liberi		»		
Depositi in conto corrente vincolati a tempo		»		
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:				
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.			
— altri	»			
Depositi in valuta estera:				
— per conto U.I.C.	L.			
— altri	»			
Conti dell'estero in lire:				
— per conto U.I.C.	L.			
— altri	»			
Conto corrente per il servizio di Tesoreria		L.		
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie		»		
Servizi di cassa per conto di enti vari		»		
Fondi diversi accantonati		»		
Partite varie passive		»		
Capitale sociale	L.			
Fondo di riserva ordinario	»			
Fondo di riserva straordinario	»			
Rendite dell'esercizio		L.		
Impegni		L.		
Depositanti		»		
Titoli e valori presso terzi		»		
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»		
TOTALE		L.		

IL RAGIONIERE GENERALE

(11748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno nel comune di Alfonsine

Con decreto in data 13 novembre 1971, n. 1307, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno della superficie di ha. 0.17.60, riportata in catasto del comune di Alfonsine (Ravenna) al foglio n. 50, mappale 31.

(10869)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 6382, numero di tariffa 11.02-E-VI Stat. 155 (Fiocchi di riso), colonna V, prelievo da Paesi terzi dal 12-6-1971 al 30-6-1971 leggere « 6.458,10 » anzichè « 9.458,10 »;

pag. 6382, numero di tariffa 11.06-A Stat. 01 (Farine e semolini di sago, di manioca, ecc. denaturati), colonna IV, prelievo da Paesi terzi dal 1°-6-1971 all'11-6-1971 leggere « 648,75 » anzichè « 648,35 »;

pag. 6382, numero di tariffa 11.06-A Stat. 01 (Farine e semolini di sago, di manioca, ecc. denaturati), colonna V, prelievo da Paesi terzi dal 12-6-1971 al 30-6-1971 leggere « 648,75 » anzichè « 684,75 ».

(10867)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11306)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 448.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11307)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 282.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11308)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 365.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11309)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.760.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11310)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.076.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11311)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.822.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11312)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.138.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11313)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.475.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11314)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Pian di Scò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.843.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11315)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.629.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11316)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.481.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11317)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.923.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11318)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11319)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.047.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11320)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 980.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11321)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.325.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11322)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.000.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11323)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.076.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11324)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.277.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11325)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.069.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11326)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.223.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11327)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.688.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11328)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.870.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11329)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Serafino Catellani, nato a Reggio Emilia il 24 maggio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(10862)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Andrea Quaglia, nato a Genova il 17 aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 12 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(10864)

Il dott. Giuseppe Maria Sajeva, nato a Cattolica Eraclea il 16 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 8 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(10865)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 ottobre 1967 con il quale il rag. Paolo Piadeni e l'avv. Pietro Masciadri vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como;

Visto il proprio provvedimento in data 9 maggio 1969 con il quale il rag. Giovanni Bianchi fu nominato vice presidente del predetto Monte a seguito del decesso dell'avv. Pietro Masciadri;

Considerato che il rag. Paolo Piadeni ed il rag. Giovanni Bianchi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il rag. Paolo Piadeni ed il rag. Giovanni Bianchi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(10884)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a venti posti di vice salcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e in particolare l'art. 21;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di vice calcolatore in prova (ex coeff. 202) nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori in servizio negli osservatori stessi con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti previsti nel successivo art. 2. Si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) trovarsi nelle condizioni di servizio stabilite nel precedente art. 1;

b) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione tecnica a qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda dovrà essere allegato un attestato, rilasciato dal direttore dell'osservatorio presso il quale i candidati prestano servizio, dal quale risulti la data della loro assunzione in servizio e la natura del servizio stesso.

I candidati produrranno, inoltre, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, i titoli che riterranno utili per la valutazione di cui al primo comma del successivo art. 7.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) la qualifica rivestita e la data dalla quale prestano servizio presso l'osservatorio;

m) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata dal direttore dell'osservatorio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata a norma del precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli inerenti al servizio, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza alla nomina possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Gli esami consistono in:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato all'interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematica della maturità classica con particolare riguardo all'algebra e alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure su decisione della commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno ed a una prova pratica con una macchina calcolatrice.

La prova scritta e la prova orale del concorso hanno luogo in Roma. La prova scritta si svolge nel giorno e nei locali che verranno indicati con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo dell'amministrazione;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto in quella orale e quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il tempo utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta legale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale;

f) certificato su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico).

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

p. Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 69 Pubblica istruzione, foglio n. 386

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . (*a*), nat a . (provincia di .) il . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per esami e per titoli a venti posti di vice calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, concorso indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 69, foglio n. 386 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni . . . . .;

7) di non essere stat . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .;

9) di rivestire la qualifica di . . . . . . presso l'osservatorio astronomico di . . . . dal . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Allega, infine, l'attestato previsto dall'art. 3 del bando di concorso nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)
. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate o gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall'art. 2 del bando

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*h*) La firma deve essere autenticata nel modo indicato dall'art. 3 del bando di concorso.

(10505)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici e ruolo chimici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di otto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971, registro n. 11 Difesa, foglio n. 163;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 288;

Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, con il quale il colonnello G.A.r.c. in s.p.e. Marangoni Carlo, membro per gli esami di chimica fisica, chimica analitica e membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca viene sostituito in detto incarico dai seguenti ufficiali: colonnello G.A.r.c. in s.p.e. Cianetti Elvio per gli esami di chimica analitica; tenente colonnello G.A.r.c. in s.p.e. Signoretti Sandro per gli esami di chimica fisica; tenente colonnello C.C.r.c. in s.p.e. Mussini Angelo per gli esami di lingua tedesca, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 374;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici:

1. Rossi Massimo . . . . punti 661,95
2. Orlandi Stefano . . . . » 660,58
3. Bianchi Bruno . . . . » 584,73
4. Capriotti Rinaldo . . . . » 558,55
5. Tedeschi Luciano . . . . » 537,50

Ruolo fisici:

1. Rezzi Walter . . . . punti 596,68
2. Ravaioli Carlo . . . . » 594,50
3. Crasto Antonio . . . . » 558,14
4. Caponigro Roberto . . . . » 551,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1971
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 78

(10900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 1618 in data 22 aprile 1970, con il quale vennero messe in concorso le condotte mediche vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 2517 in data 22 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso stesso;
Considerato che la condotta medica del comune di Perinaldo non è stata coperta;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Vista la nota del 18 novembre 1971, con la quale il dott. Giovanni Scapuzzi ha comunicato di accettare la nomina a medico condotto del comune di Perinaldo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Giovanni Scapuzzi, risultato idoneo al concorso di cui nelle premesse è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Perinaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Perinaldo, nonchè in quello della prefettura di Imperia.

Imperia, addì 26 novembre 1971

Il medico provinciale: ROMANO-SPICA

(10872)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5899 del 15 ottobre 1970, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Montesarchio;
Visto il proprio decreto n. 6116 del 6 ottobre 1971 concernente l'ammissione dei candidati al concorso;
Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, relativo alla graduatoria degli idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso in narrativa:

Iglio Giuseppe . . . . punti 163,406

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e ai sensi di legge.

Benevento, addì 26 novembre 1971

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7399 del 26 novembre 1971, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Montesarchio;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Iglio, candidato al concorso in narrativa è nominato ufficiale sanitario del comune di Montesarchio.

L'ufficiale sanitario su menzionato, dovrà pena la dichiarazione di rinunzia al posto, assumere servizio nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 26 novembre 1971

Il medico provinciale: SEGRETO

(10813)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 45 del 10 marzo 1970, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 2325 del 16 ottobre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui sopra;
Visti gli atti di ufficio dai quali risulta che il dott. Francesco La Vitola, quarto classificato, ha rinunciato alla condotta di S. Severina ed uniti; che il dott. Mario Poeta, quinto classificato, ha rinunciato alla condotta di Serra San Bruno ed uniti; che i dottori Nicola Lazzaro, Vincenzo Caruso, Giuseppe Cesare Perri e Nicola Lista, rispettivamente classificati ottavo, undicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, hanno rinunciato ad essere dichiarati vincitori della condotta di Petilia Policastro;
Considerato che ai dottori Gino Oreste Moricca, Giuseppe Restuccia, Francesco Mazzeo e Michele Putrino, rispettivamente classificati nono, decimo, dodicesimo e tredicesimo, non si può attribuire la condotta di Petilia Policastro perchè non richiesta;
Considerato che i dottori Umberto De Franco, Giuseppe Maria Giofrè e Domenico Puccio, appositamente interpellati, secondo le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso, hanno comunicato di accettare rispettivamente le condotte veterinarie di S. Severina ed uniti, Serra San Bruno ed uniti e Petilia Policastro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, idonei al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Pirrò Francesco: Vibo Valentia, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi;

2) Sciallis Mario: Maida, Curinga, Jacurso, San Pietro a Maida;

3) Massara Rocco: Pizzo Calabro, Filogaso, Maierato, S. Onofrio;

4) De Franco Umberto: S. Severina, Roccabernarda, S. Mauro Marchesato, Scandale;

5) Giofrè Giuseppe Maria: Serra San Bruno, Brognaturo, Simbario, Spadola;

6) Puccio Domenico: Petilia Policastro (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 24 novembre 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(10875)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1969, n. 4218, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1971, n. 1612, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei:

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Baldrighi Costante . . . . punti 66,650
2. Passarini Gastone . . . . » 52,000
3. Fanchini Giuseppe . . . . » 51,000
4. Alasonatti Mario . . . . » 49,848
5. Garino Alberto . . . . » 49,500
6. Mainetti Francesco . . . . » 49,000
7. Bertasi Floriano . . . . » 48,000
8. Mascherpa Carlo . . . . » 47,180
9. Zuffada Sante . . . . » 46,500
10. Fattori Domenico . . . . » 46,000
11. Primicerio Umberto . . . . » 45,846
12. Ventura Stefano . . . . » 45,500
13. Leonardi Vittorio . . . . » 44,500
14. Ronco Mario . . . . » 44,260
15. Rosa Mario . . . . » 44,000
16. Tettamanti Gabriele . . . . » 43,500
17. Policarpo Francesco . . . . » 43,000
18. Baboni Gian Carlo . . . . » 42,500
19. Meriggi Silvio . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di quest'ufficio.

Novara, addì 26 novembre 1971

Il veterinario provinciale: MENA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 3318 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del vincitore a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Tenuta presente la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Baldrighi Costante è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa ed assegnato alla 2ª condotta veterinaria del comune di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Novara, del comune interessato e di quest'ufficio.

Novara, addì 26 novembre 1971

Il veterinario provinciale: MENA

(10814)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.